

	Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza	
	tecnica full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'Azienda Sanitaria	
	Locale di Potenza concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	
	L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di in Potenza, nella sede	
	amministrativa dell'Azienda Sanitaria Sanitaria Locale di Potenza, alla Via Torraca, 2,	
	sono personalmente comparsi:	
	▪ Dr. _____, nella sua qualità di _____	
	dell' Azienda Sanitaria Locale di Potenza con sede in Potenza alla Via	
	Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, domiciliato per la carica presso la	
	predetta sede, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e	
	servizi, giusta D.D.G. n. _____ del _____;	
	▪ _____, nato a _____ il _____, il quale	
	dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di procuratore	
	della Ditta _____ con sede legale in _____, alla	
	_____, partita Iva _____ (di seguito nominata, , per	
	brevità, anche Ditta), giusta procura dallo stesso esibita ed acquisita agli atti.	
	I nominati comparenti rinunciano espressamente all'assistenza di testimoni.	
	Premesso che	
	1. Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e	
	Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D. _____ del	
	____/____/_____ è stata indetta una "Gara telematica mediante procedura	
	aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-	
	risk degli ausili protesici di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza	
	concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare, da aggiudicarsi, per	
	singolo lotto indivisibile, con il criterio del prezzo complessivo più basso, ai	
	1	

	sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;	
	2. con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di atti di gara;	
	3. Con determinazione del Dirigente dell'Ufficio "Centrale di Committenza e	
	Soggetto Aggregatore" n. 20AB.2018/D._____ del	
	____/____/_____ sono stati approvati i verbali della Commissione	
	giudicatrice, unitamente alla graduatoria finale della gara;	
	4. Che la Ditta _____ è risultata aggiudicataria del lotto	
	di gara n.ro _____	
	5. Con deliberazione del Commissario n. _____ del _____, l'Azienda	
	Sanitaria Locale di Potenza ha preso atto della suddetta Determinazione	
	Dirigenziale n. 20AB.2018/D._____ del ____/____/_____, con	
	cui è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto del servizio in argomento;	
	6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti	
	con il presente contratto, la Ditta ha prestato garanzia fidejussoria a titolo di	
	cauzione mediante fidejussione bancaria /assicurativa, numero _____,	
	rilasciata in data _____ dalla_____, per importo di €	
	_____, (inserire se del caso cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma	
	7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). La suddetta cauzione resterà vincolata fino a	
	tutta la durata del servizio oggetto del contratto. Nel caso di inadempienze	
	contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero	
	o in parte, secondo le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte	
	eventualmente incamerata nel termine assegnato dall'Azienda Sanitaria.	
	7. In merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di	
	cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, con la richiamata D.D.G. n.	
	2018/00002 si è preso atto, altresì, che la SUA-RB ha attivato i controlli previsti	
	2	

dalla suindicata disposizione normativa, nei confronti dei soggetti a questi

sottoposti per legge. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs

159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione

antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

8. Con deliberazione del Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale di

_____ n. _____ del _____, è stato individuato ai sensi

di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell'esecuzione

del contratto, il Dr. _____ della

U.O. _____

Tutto ciò premesso, tra i predetti signori, nelle rispettive qualità, previa ratifica e

conferma della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1-Documenti facenti parte del contratto Formano parte integrante e

sostanziale del presente atto, oltre alle premesse: a) la deliberazione del Commissario

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. _____ del _____; b)

l'offerta economica della Ditta; c) il capitolato speciale di appalto; d)il capitolato

tecnico; e) la documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla Ditta in sede

di gara. Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, la

documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), costituisce parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Art. 2- Oggetto del contratto- Il presente contratto disciplina l'esecuzione del

servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk di ausili per la ventiloterapia di

proprietà aziendale inclusi nel lotto di gara n. _____, concessi in uso per assistenza

ventilatoria domiciliare, ad assistiti affetti da malattie che determinano insufficienza

respiratoria crónica o aguda.

La Ditta si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASP a fornire i servizi del

	presente contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare	
	tutti i servizi secondo le modalità indicate, nel capitolato speciale di appalto, nel	
	capitolato tecnico, nell'offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta in sede di	
	gara.	
	Art. 3 Aumento delle prestazioni contrattuali -L'Azienda Sanitaria si riserva la	
	facoltà di richiedere alla Ditta, nel periodo di efficacia del presente contratto,	
	l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore, alle condizioni,	
	corrispettivi e termini stabiliti nel presente contratto. In particolare, alla Ditta potrà	
	essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di	
	un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.	
	Art. 4- Prestazioni oggetto dell'appalto Il servizio, comprende, per ciascun	
	lotto, il seguente insieme di beni e servizi:	
	a) Il servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e	
	correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d'opera e	
	pezzi di ricambio, diretto a garantire la continuità di funzionamento delle	
	apparecchiature presenti al domicilio dell'assistito, nel rispetto dei criteri di	
	garanzia di qualità conforme alle norme ISO 9001:2008 (l'appaltatore dovrà	
	garantire il mantenimento di tali standard per tutta la durata dell'appalto);	
	b) La fornitura e la consegna presso il domicilio dell'assistito dei	
	materiali di consumo necessari per il funzionamento degli ausili di	
	ventiloterapia, che saranno ordinati di volta in volta dall'Azienda Sanitaria sulla	
	base della prescrizione specialistica;	
	c) Messa a disposizione dell'assistito di apparecchiatura sostitutiva (cd.	
	muletto) lo stesso apparecchio a quello in stato di fermo, per tipologia e	
	marca (salvo l'ipotesi in cui l'apparecchiatura in dotazione non sia più in	
	4	

	produzione), nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di	
	ripristinare la perfetta operatività dell'apparecchiatura, entro 12 (dodici) ore	
	successive alla chiamata, fino al ripristino funzionale dell'apparecchiatura	
	interessata dal malfunzionamento.	
d)	Il ricondizionamento degli ausili non più utilizzati (per premorienza	
	dell'assistito, cambio di terapia ventilatoria etc.), per essere successivamente	
	riutilizzati per altro assistito. La ditta dovrà fornire, per ciascun lotto, un portale web,	
	con accesso riservato agli operatori autorizzati, per la segnalazione delle	
	apparecchiature ricondizionate per essere successivamente riassegnate.	
e)	Art. 5 – Servizio di pubblica utilità -A tutti gli effetti, l'effettuazione della	
	fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente contratto, è da considerarsi quale	
	servizio di pubblica necessità (artt. 340-359 del Codice Penale).	
	Art. 6 – Durata del servizio Il presente contratto avrà una durata di anni 3	
	(tre) decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula, con possibilità di	
	risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da	
	comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non	
	conforme esecuzione del contratto. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già	
	eseguite o in corso di esecuzione.Sarà tuttavia facoltà dell'Azienda Sanitaria dare	
	inizio al rapporto contrattuale in data successiva a quella sopra indicata con proprio	
	atto deliberativo, per le motivazioni in esso contenute. E' escluso ogni rinnovo tacito.	
	Al termine del servizio, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro	
	fornitore, la Ditta s'impegna a garantire la regolarità delle prestazioni	
	contrattuali, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla	
	U.O. utilizzatrice di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della	
	nuova fornitura. La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e,	
	5	

pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale

Art. 7- Controllo sull'esecuzione del contratto L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente. La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8 -Condizioni tecniche ed economiche dell'appalto Il canone mensile di manutenzione e assistenza tecnica di ciascun ausilio per assistenza respiratoria domiciliare e i prezzi per la fornitura dei consumabili da utilizzare con le apparecchiature, saranno quelli risultanti dalla gara, e resteranno fissi ed invariabili per tutto il periodo cui si riferisce il servizio. Il diritto al pagamento del canone mensile manutenzione e assistenza tecnica viene riconosciuto solo per le apparecchiature effettivamente funzionanti, mentre la fatturazione per fornitura dei consumabili, deve avvenire in funzione degli ordinativi di fornitura emessi di volta in volta per ciascun paziente, con applicazione dei singoli costi unitari esplicitati in offerta.

Art. 9 -Direzione dell'esecuzione del contratto La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore della U.O.C. Pneumologia Territoriale e ai Direttori delle UU.OO. di Assistenza Primaria dei singoli ambiti

	territoriali di pertinenza, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per	
	gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.	
	I suddetti Direttori sono responsabili di tutte le operazioni previste nei successivi	
	articoli, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del	
	contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.	
	Art. 10 – Variazione prezzi I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi	
	24 mesi del servizio. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i	
	prezzi offerti sono sottoposti alla revisione su richiesta adeguatamente motivata della	
	parte interessata, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e,	
	pertanto, non retroattiva.	
	La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:	
	▪ Decorsi i primi 24 mesi dell'espletamento del servizio, si procederà a rivedere i	
	prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una	
	istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;	
	▪ A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo delle	
	prestazioni e/o dei consumabili, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi	
	dell'adeguamento richiesto.	
	Si procederà all'adeguamento dei prezzi contrattuali utilizzando l'indice dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.	
	Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari -La Ditta si impegna ad assumere gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto	
	2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i	
	subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle	
	imprese del presente contratto. Ai fini dell'assolvimento dei suddetti obblighi il	
	Codice Identificativo gara è: C.I.G. _____ L'Azienda Sanitaria	

	procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel	
	caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità del	
	flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.	
	Art. 12 – Fatturazioni e modalità di pagamento La Ditta dovrà emettere con	
	cadenza trimestrale posticipata, le fatture relative al servizio di manutenzione e	
	assistenza tecnica, con decorrenza dall’avvio del servizio. Indipendentemente dal	
	periodo di avvenuta inizio del servizio, le fatture trimestrali che cadono per	
	competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali	
	per un importo “pro rata” dei due differenti anni. Le fatture relative materiali di	
	consumo dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell’evasione degli	
	ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell’offerta economica, con	
	esplicito riferimento alle bolle di consegna e devono contenere l’espressa indicazione	
	degli estremi del buono d’ordine. Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato	
	elettronico con l’indicazione dei C.I.G. relativo al/i lotto/i aggiudicato/i e dei Codici	
	Ufficio Piattaforma IPA variabili in relazione all’ambito territoriale di competenza.	
	Il pagamento del corrispettivo dei servizi avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs	
	9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192	
	entro il termine di 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture mensili	
	posticipate, nel rispetto, per quanto non previsto nel presente articolo, di quanto	
	stabilito dal capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, previa avvenuta acquisizione	
	del D.U.R.C. regolare e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere	
	Cassiere dell’Azienda Sanitaria. trovano applicazione i commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs	
	18/04/2016, n. 50 e s.m.i.	
	Art. 13 Sospensione della prestazioni Nei casi di sospensione arbitraria delle	
	prestazioni, l’Azienda Sanitaria avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far	

	eeguire la fornitura stessa nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla	
	Ditta la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione. L'Azienda Sanitaria, in tal	
	caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si	
	riserva la facoltà di ritenere risolto il contratto. L'Azienda Sanitaria si riserva la	
	facoltà di non dar corso all'appalto o di sospendere l'esecuzione in qualsiasi	
	momento, ove ritenuto necessario nell'interesse dell'Azienda Sanitaria stessa e per	
	fatti gravi regolarmente accertati.	
	Art. 14- Osservanza in materia di lavoro dipendente, previdenza	
	ed assistenza La Ditta è tenuta ad osservare in materia di tutela, sicurezza,	
	salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni	
	e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con il servizio	
	oggetto del presente contratto.	
	Art. 15- Risoluzione L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi e con le	
	modalità previsti dall'art. 18 del capitolato speciale, al quale le parti rinviando.	
	Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo	
	qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti	
	intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o	
	provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione	
	degli atti presupposti alla stipula del presente contratto. In siffatte ipotesi la	
	Ditta non potrà far valere nei confronti dell'Azienda Sanitaria alcun diritto, onere,	
	e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini	
	dell'art. 1341 del codice civile di accettazioni incondizionata della presente	
	clausola.	
	9	

	Art. 16- Penali e sanzioni in caso di inadempimenti	Poiché il servizio
	contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta è responsabile dell'esatto	
	adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, e	
	non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto	
	stabilito, o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento	
	degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di ordinare l'esecuzione	
	d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle	
	prestazioni necessarie per il regolare adempimento del servizio, anche per qualità	
	migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale assunti. Nei casi in cui la Ditta non	
	esegua, anche parzialmente, le prestazioni così come previste dal capitolato speciale e	
	dal capitolato tecnico, ovvero vi diano corso con ritardo o comunque oltre il termine	
	stabilito, l'Azienda Sanitaria procederà, anche senza darne preventiva comunicazione,	
	all'acquisto diretto di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la	
	continuità di prestazioni essenziali.	
	L'Azienda Sanitaria, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa	
	conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni	
	pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme, come precisate nell'art. 16	
	del Capitolato speciale di appalto.	
	Art. 17- Ricorso a prestazione di terzi	In ogni caso di inadempimento
	contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso	
	terzi, dei prodotti inseriti del presente contratto, senza alcuna formalità ed	
	indipendentemente dall'applicazione delle penalità e dell'eventuale risoluzione del	
	contratto. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà	
	addebitato alla Ditta	
	Art. 18- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	L'Azienda

Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 19 – Accordo bonario -Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Art. 20 –Transazione Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la Ditta dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale. Tenuto conto della peculiarità dei servizi e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela della salute degli assistiti, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere

	risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente	
	nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.	
	La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente	
	competente, sentito il responsabile unico del procedimento.La transazione ha forma	
	scritta a pena di nullità.	
	Art. 21–Arbitrato Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del	
	presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento	
	dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 19, possono essere deferite ad	
	arbitri. Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in	
	tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro	
	venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il	
	compromesso. Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono	
	quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, al quale integralmente si rimanda.	
	Art. 22- Registrazione e spese del contratto Ai fini della registrazione del	
	presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto netto del servizio è	
	di € _____, ed è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, pertanto è	
	richiesta la registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell'art. 5 del D. p. R. 26 aprile	
	1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di	
	segreteria e di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale	
	carico della Ditta senza diritto a rivalsa.	
	Art. 23- Privacy La Ditta dichiara sotto la propria responsabilità di impegnarsi a	
	non divulgare all'esterno, fatti o notizie di cui sia venuta a conoscenza per la	
	fornitura del servizio oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto	
	dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.	
	Art. 24- Foro competente Qualsiasi controversia tra le parti derivante dal	

presente contratto, non definibile in via amichevole, è deferita al competente Foro di
Potenza.

Art. 25- Rinvio Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto e nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.

Ditta

Il Procuratore

Azienda Sanitaria Locale di Potenza